

## Responsabilità “limitata” per amministratori senza deleghe e sindaci

I segnali d'allarme devono essere pienamente conosciuti e, ciononostante, deve essere omessa una qualsiasi attivazione per scongiurarli

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [14045/2016](#), segna un ulteriore importante passaggio verso il consolidarsi dei corretti principi da considerare ai fini della configurazione di una responsabilità penale, da **omesso controllo**, in capo ad amministratori non esecutivi e sindaci per reati commessi dagli amministratori delegati. Vengono, infatti, ripresi e specificati gli approdi della migliore – e maggiormente garantista – ricostruzione in materia.

Ai fini della responsabilità penale dell'amministratore privo di deleghe (così come dei componenti del Collegio sindacale) per fatti di bancarotta fraudolenta, non è sufficiente l'oggettiva presenza di dati (c.d. “**segnali d'allarme**”) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che egli ne sia “concretamente” venuto a conoscenza e abbia **volontariamente** omesso di attivarsi per scongiurarlo (cfr. Cass. nn. [23000/2013](#) e [9736/2009](#)).

Qualora non sussista la prova che l'amministratore abbia acquisito diretta conoscenza delle condotte penalmente rilevanti, il giudice di merito deve accertare la percezione, da parte del medesimo, dei **sintomi** dell'illecito. Percezione certamente desumibile anche dal grado di anormalità e inequivocabilità dei sintomi (cfr. Cass. nn. [32352/2014](#) e [3708/2012](#)), ma pur sempre attraverso una valutazione che deve avere ad oggetto la situazione **concreta** e che deve dunque essere parametrata alle specifiche peculiarità della singola vicenda, alle condizioni soggettive dell'agente e al ruolo effettivamente svolto dal medesimo; e, quindi, al significato che per lo stesso assumono, nella situazione data, i segnali d'allarme astrattamente rilevabili (cfr. Cass. n. [23838/2007](#)).

Ed allora, precisa la sentenza in commento, in tanto si può discutere di **dolo** dell'amministratore privo di delega (o del sindaco), in quanto egli sia concretamente venuto a conoscenza di dati da cui possa desumersi un evento pregiudizievole per la società, o almeno il rischio che un siffatto evento si verifichi, e abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo.

Dunque, occorre l'**effettiva conoscenza** del “segnale di allarme”, non già la mera conoscibilità. Per dare senso e concretezza al dolo eventuale (spesso utilizzato come parametro minimo per la riferibilità psicologica di quell'evento pregiudizievole al soggetto attivo del reato) occorre poi che il dato indicativo del rischio di verifica dell'evento non sia stato soltanto conosciuto, occorrendo che lo stesso sia in effetti **rappresentato**

come dimostrativo di fatti potenzialmente dannosi, e non di meno si sia rimasti deliberatamente inerti.

Ragionando diversamente, infatti, non si potrebbe discutere di dolo, neppure nella forma del dolo eventuale, che richiede pur sempre da parte del soggetto attivo – per potersi affermare che un fatto è da lui voluto, per quanto in termini di mera accettazione del rischio che si produca – la determinazione di orientarsi verso la **lesione** o l'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

In pratica, un conto è che il controllante rimanga indifferente dinanzi ad un “segnale di allarme” percepito come tale, in quanto decida di non tenere in alcuna considerazione l'interesse dei creditori o il destino stesso della società. Altra cosa è che egli continui a riconoscere **fiducia**, per quanto mal riposta, verso le capacità gestionali di altri; ovvero che per colpevole – ma non dolosa – superficialità venga meno agli obblighi di controllo su di lui effettivamente gravanti, accontentandosi di informazioni insufficienti su un'operazione che gli viene sottoposta per l'approvazione senza che egli si renda davvero conto delle conseguenze che ne potrebbero derivare (cfr. Cass. n. [23000/2013](#)).

Solo nel primo caso l'amministratore (o il sindaco) può essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni od omissioni, non già nel secondo, dove – ferma la possibilità di ravvisare una responsabilità in sede **civile**, ricorrendone i meno rigorosi presupposti – può ritenersi provato soltanto l'addebito di aver agito (*rectius* omesso di agire) per colpa.

In particolare, potrebbe al massimo ricadersi nella forma della **colpa cosciente**, per avere ritenuto erroneamente che le capacità manageriali di qualcun altro avrebbero di certo impedito il verificarsi di un pur previsto evento: e l'ordinamento non consente la condanna in sede penale per fatti di bancarotta connotati da mera colpa.

In altre parole, l'aspetto volitivo non può ritenersi presente a fronte della mera mancata decisione di realizzare l'azione imposta dall'ordinamento nonostante la conoscenza della situazione tipica; conclusione che si risolverebbe nella trasposizione in termini normativi del dolo, con conseguente **elisione** della componente psicologica. L'inerzia in sé non può essere ascritta al “dolo” (anche solo eventuale) piuttosto che alla “colpa” in assenza di una consapevole e definitiva scelta di rinunciare ad agire a fronte di un segnale d'allarme percepito come tale.